

Firenze, 14 luglio 2022

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 22 L.R. 10/2010 relativa Variante al Piano Attuativo AT4 – Pian di Mugnone - Comune di Fiesole.

RAPPORTO ISTRUTTORIO.

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'oggetto si evidenzia quanto segue

Il Comune di Fiesole in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Ufficio P.O. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota Prot. 22501 del 31/05/2022 il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera della proposta in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010;

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

Il documento preliminare è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 22833 del 01/06/2022 ai seguenti soggetti che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale ; Regione Toscana Ufficio del Genio Civile; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; AUSL Toscana Centro – Zona Fiorentina Sud-Est; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare risultano pervenuti contributi trasmessi da:

- ARPAT (prot. n. 27964 del 01/07/2022);
- Autorità di Bacino (prot. n. 25645 del 20/06/2022);
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 27679 del 30/06/2022);



Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali ritenuti degni di nota:

- **ARPAT (prot. n. 27964 del 01/07/2022)**, che evidenzia quanto segue:

Considerato che:

- *con la variante presentata non viene modificato quanto già previsto ed approvato per quanto concerne l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento delle acque reflue mediante collegamento con la pubblica fognatura, lo smaltimento dei rifiuti prodotti;*
- *tenuto conto che verranno realizzate in ogni lotto delle cisterne per la raccolta delle acque meteoriche per l'irrigazione dei giardini e che in fase di realizzazione dei nuovi edifici verranno adottati tutti quegli accorgimenti sia di carattere passivo che attivo volti all'ottimizzazione del risparmio energetico, in modo tale da ridurre i consumi energetici;*
- *la terra di risulta degli sbancamenti verrà tutta riutilizzata in loco per le eventuali modellazioni del pendio al fine di ricreare raccordi altimetrici tra il vecchio e il nuovo piano di campagna;*

questo Dipartimento, visto quanto sopra e considerata la natura e l'entità del progetto presentato, per quanto di proprio competenza, ritiene che l'intervento in esame non debba essere sottoposto a procedura di VAS.

- **Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 27679 del 30/06/2022)**, che evidenzia quanto segue:

questa Soprintendenza ritiene, con specifico riferimento alle componenti ambientali "Paesaggio" e "Beni Culturali" di competenza e sulla base della documentazione disponibile, che la variante al piano attuativo di iniziativa privata proposta possa incidere significativamente sulla matrice Paesaggio (non essendo state al momento condotte valutazioni in merito a possibili interferenze delle previsioni con beni culturali dichiarati o tutelati de iure o con aree sensibili sotto il profilo archeologico). Si rileva altresì che in relazione allo strumento attuativo originario, la cui approvazione risale all'anno 2008, non sono mai stati condotte specifiche verifiche di coerenza e compatibilità rispetto alla disciplina del PIT-PPR successivamente entrato in vigore e che il piano variato dovrà in ogni caso essere soggetto alla procedura di cui all'art. 23 comma 3 della Disciplina del PIT-PPR per la verifica dell'adeguatezza dello stesso alle finalità di tutela paesaggistica.

Pertanto, si richiede, al fine di poter esprimere un compiuto parere in ordine alla necessità o meno dell'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che il Documento preliminare sia integrato da adeguati elaborati grafici e descrittivi funzionali a fornire puntuali riscontri e verifiche di coerenza in merito alla corretta applicazione delle Direttive e al rispetto delle Prescrizioni contenute nella Disciplina relativa alla Scheda di Vincolo contenuta nel PIT-PPR e da schematizzazioni grafiche sinottiche e comparative delle configurazioni spaziali proposte.

L'attivazione eventuale della procedura di VAS, infatti potrebbe risultare necessaria al fine di valutare le migliori alternative localizzative e di configurazione spaziale del nuovo tessuto edificato, che consentano di rispondere agli obiettivi, direttive e prescrizioni dettati dal PIT-PPR.

CONSIDERAZIONI

- In merito al contributo pervenuto dalla Soprintendenza, sebbene la materia del paesaggio rientri genericamente fra le componenti ambientali, si ritiene che tali aspetti possano essere affrontati e risolti nell'ambito del più esaustivo endo-procedimento già previsto ai sensi della Disciplina del PIT-PPR per la verifica dell'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica, attraverso l'ordinario e previsto coinvolgimento degli uffici competenti, senza la necessità di una duplicazione tematica all'interno dell'endo-procedimento VAS, nello spirito di semplificazione indicato dall'art. 23 comma 3 della L.R. 10/2010;

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo 😊; non significativo 😐; da approfondire ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	😊
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	😊
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	😊
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	😊
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	😊
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	😊
- carattere cumulativo degli impatti;	😊
- natura transfrontaliera degli impatti;	😊
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	😊
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	😊
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	



- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce possa essere esclusa dal procedimento di VAS di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010.

Si fa presente infine che il contributo pervenuto da:

- Autorità di Bacino (prot. n. 25645 del 20/06/2022);

può essere apprezzato come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione della variante in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Davide Cardì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.